Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 gennaio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 15 DEL 19 GENNAIO 1965:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 per il periodo dal 1° settembre 1964 al 30 settembre 1964.

(8393)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964, n. 1478.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di Topografia presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 18 giugno 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Topografia in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 108. — VILLA

Repertorio n. 108

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di « Topografia » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1964, il giorno diciotto del mese di giugno, in una sala della Cassa di risparmio di Torino, via XX Settembre 31, davanti a me dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, nella mia qualità di direttore amministrativo, abilitato a redigere e a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto e nell'interesse dell'Amministrazione del politecnico, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con decreto rettorale in data 11 dicembre 1959, n. 214, con rinuncia, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, sono personalmente comparsi i signori:

gr. uff. prof. ing. Antonio Capetti, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 15 maggio 1895, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore del Politecnico di Torino e quindi di legale rappresentante del medesimo, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione del Politecnico stesso nell'adunanza del giorno 24 aprile 1964, il cui verbale in estratto per copia conforme si allega a questo atto sotto la lettera *A;*

cav. di gr. cr. prof. avv. Giuseppe Grosso, nato a Torino il 24 luglio 1906, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente della provincia di Torino, debitamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Torino nell'adunanza in data 20 aprile 1964, il cui verbale in estratto per copia conforme si allega a questo atto sotto la lettera *B;*

cav. del lav. prof. Paolo Ricaldone, nato a Mirabello Monferrato (Alessandria) il 9 maggio 1885, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente della Cassa di risparmio di Torino, assistito dal direttore generale dott. Angelo Colonbo, nato a Torino il 29 luglio 1905 e debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa nell'adunanza in data 26 febbraio 1964, il cui verbale in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *C;*

Premesso

che lo statuto del Politecnico di Torino, nell'ordinamento didattico della Facoltà di ingegneria, comprende fra gli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per i corsi di laurea in ingegneria civile ed in ingegneria mineraria, quello di Topografia;

che la Facoltà di ingegneria, considerata l'importanza assunta dalla predetta disciplina, specialmente in vista dei più moderni sviluppi che si concretano nella attività svolta dal Centro di fotogrammetria annesso all'Istituto di topografia, ha ravvisato l'opportunità che la cattedra di Topografia assurga a cattedra di ruolo;

che l'Amministrazione provinciale di Torino e la Cassa di risparmio di Torino sono venute nella determinazione di assumere in parti uguali l'onere finanziario relativo all'istituzione della cattedra di ruolo da destinare all'insegnamento di Topografia;

che il Consiglio della facoltà di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino, rispettivamente nelle adunanze del 15 aprile, 18 aprile e 24 aprile 1964, i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere *D*), *E*) ed *A*), hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta di istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, da destinarsi all'insegnamento di Topografia;

Tutto ciò premesso

i predetti comparenti, della cui identità personale sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Torino e la Cassa di risparmio di Torino, affinchè presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino venga attuato l'insegnamento di Topografia, si impegnano a versare al Politecnico medesimo, in parti uguali, i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tal uopo,

a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 4.700.000 (lire quattromilionisettecentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 940.000 (lire novecentoquarantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono esser versati al Politecnico di Torino in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'Amministrazione provinciale di Torino e la Cassa di risparmio di Torino si obbligano, sempre restando l'onere della spesa suddiviso in parti uguali fra i due Enti, ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione provinciale di Torino e la Cassa di risparmio di Torino si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

Il Politecnico di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Topografia.

Il Politecnico di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del titolare della cattedra di Topografia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

A richiesta del Presidente della Provincia si precisa che sotto la denominazione « cattedra di Topografia » è compresa la materia precedentemente denominata « Topografia e geodesia ».

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse del Politecnico di Torino, sarà registrata in esenzione della tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, numero 1073.

Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura ai signori comparenti, i quali lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà ed a quella degli Enti rispettivamente rappresentati e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono assieme a me, ufficiale rogante.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

Il presente atto consta di fogli due scritti su sette pagine intere e fin qui della ottava.

F.to: Antonio CAPETTI
» Giuseppe GROSSO
» Paolo RICALDONE
» Angelo COLOMBO
» Eugenio DALL'ARMI, ufficiale rogante

Registrato a Torino, addì 19 giugno 1964, n. 3195, vol. 33. Atti pubblici amministrativi. Esatte L. esente.

p. *Il direttore, il capo reparto direttore di II classe*
VIARENGO

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n. **1479**.

Istituzione in Tirana (Albania), di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare e soppressione della Legazione e della Cancelleria consolare nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Tirana (Albania) e la Cancelleria consolare alle sue dipendenze sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Tirana (Albania) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Tirana (Albania) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964, n. **1480**.

Approvazione dello statuto del Consorzio del nucleo di industrializzazione di Caltagirone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio avv. Salvatore Montemagno di Caltagirone, del 18 giugno 1963, n. 28993 del repertorio, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Caltagirone e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione del 2 agosto 1963 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Caltagirone, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964, n. **1481**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 3 di Mondovì (Cuneo).

N. 1481. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 3 di Mondovì (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. **1482**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Casa dello Studente Beato Contardo Ferrini », con sede in Mantova.

N. 1482. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Casa dello Studente Beato Contardo Ferrini », con sede in Mantova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1483**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, in località Belvedere del comune di Reggio Emilia.

N. 1483. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 28 gennaio 1963, integrato con dichiarazione del 3 luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, in località Belvedere del comune di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1484**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Capestrano (L'Aquila).

N. 1484. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Capestrano (L'Aquila), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. 1485.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in località Convento del comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

N. 1485. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 1° agosto 1960, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 15 dicembre 1962 e del 28 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in località Convento del comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1965, n. 2.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di una disciplina da scegliere nel campo della medicina preventiva e sociale presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia il 4 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una disciplina da scegliere nel campo della medicina preventiva e sociale in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 117. — VILLA

Repertorio n. 166/D

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge.

L'anno millenovecentosessantacinque, addì quattro del mese di gennaio, presso il Rettorato dell'Università degli studi di Pavia;

Premesso

che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, sede centrale di Padova, si è offerta di fornire i mezzi finanziari per addivenire alla istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, nell'intento di contribuire al potenziamento degli studi medici;

che l'acquisizione di posti di professore di ruolo si traduce in un evidente beneficio per gli studi e favorisce una più specializzata ricerca scientifica in armonia con le esigenze dei tempi;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, nell'adunanza del giorno 16 dicembre 1964, ha accettato l'offerta della predetta Cassa di risparmio, offerta che intende essere un tangibile contributo a vantaggio della scienza medica e un atto di benemerenza nei confronti dell'Università di Pavia;

che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze del 17 e 18 dicembre 1964, hanno, ciascuno nell'ambito della propria competenza, approvato all'unanimità la proposta di istituzione di un posto di professore di ruolo, lasciando alla Facoltà di decidere sulla assegnazione a disciplina compresa nello statuto dell'Università;

Tutto ciò premesso

avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato a ricevere ed a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università di Pavia, con decreto rettorale 16 novembre 1952, alla continuata presenza dei signori: Tobia Della Volpe, nato a Trentola (Caserta) l'8 settembre 1924 e Bianca Ghezzi, nata a Marchirolo (Varese) il 5 ottobre 1934, impiegati amministrativi dell'Università, intervenuti su mia richiesta in qualità di testi, della cui identità personale e piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono certo, sono comparsi i signori:

da una parte

il prof. Giorgio Renato Levi, nato a Ferrara il 27 maggio 1895, nella sua qualità di professore più anziano del Corpo accademico e come tale svolgente le funzioni di magnifico rettore dell'Università di Pavia e legale rappresentante della stessa nella attuale vacanza della carica, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1944, n. 264;
il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della Facoltà di medicina e chirurgia in data 16 dicembre 1964, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 1964, deliberazioni tutte allegate al presente atto, di cui fanno parte integrante;

e dall'altra

l'avv. comm. Walter Dolcini, nato a Campobasso il 9 novembre 1908, residente a Padova, via Santa Rosa n. 20, nella sua qualità di presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, come risulta dall'allegata delibera d'urgenza del

presidente del predetto Ente, in data 31 dicembre 1964 n. 12 P. V., persone della cui identità personale e capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono pure certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, sede centrale di Padova, nel seguito del presente atto indicata per brevità « Cassa di risparmio », affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia venga attuato l'insegnamento di una disciplina da scegliere nel campo della medicina preventiva e sociale, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un posto di professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore di quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la Cassa di risparmio si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la Cassa di risparmio si impegna a costituire un fondo per fronteggiare gli oneri inerenti a tale trattamento, e si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1 lettera b).

L'aumento ai contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Pavia, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo così istituito.

L'Università degli studi di Pavia verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del professore di ruolo chiamato a coprire la cattedra e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente atto, stipulato nell'interesse della Università degli studi di Pavia e soggetto di approvazione legislativa, è redatto in n. 2 fogli di carta bollata da L. 400 dei quali occupa numero sei facciate e numero ventiquattro righe.

Esso sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Ad esso sono allegate le delibere sopra menzionate in numero di quattro, di cui costituiscono parte integrante.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto, corrispondente alla loro volontà, ed in prova di ciò, qui di seguito si sottoscrivono unitamente ai testi intervenuti ed a me, ufficiale rogante.

F.to: Giorgio Renato LEVI, professore anziano
» Walter DOLCINI
» Tobia DELLA VOLPE, teste
» Bianca GHEZZI, teste
» Umberto MARCHI, ufficiale rogante

Registrato a Pavia il 4 gennaio 1965, al n. 5, Atti pubblici, volume 224. Esatte lire: *esente*.

Il direttore:
F.to Michele SBACCHI

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1964.

Conferma di alcuni consiglieri di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Viste le designazioni del Ministro per i lavori pubblici, del presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1965 il prof. Carlo Bozzi, presidente del Consiglio di Stato, il prof. ing. Cesare Valle, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'avv. Mario Scappucci, vice avvocato generale dello Stato, sono confermati consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1964
Registro n. 48 bilancio Trasporti, foglio n. 79. — BONOMI

(301)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1964.

Conferma di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il prof. dott. Lorenzo Tomasini, direttore centrale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è confermato per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1965, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964
Registro n. 48 bilancio Trasporti, foglio n. 73. — BONOMI

(302)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1964.

Nomina dei rappresentanti del personale a consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 9 agosto 1960, n. 787;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1964, con il quale sono state stabilite la data e le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima;

Visto il verbale dei risultati delle elezioni stesse, redatto in data 14 dicembre 1964 dalla Commissione elettorale centrale;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1965, il sig. Paolino Lancia, il dott. Ercole Bonacina e il dott. Arnaldo Chisari cessano dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

A decorrere dalla stessa data, il sig. Antonio Buccelloni, operaio qualificato di 1ª classe, il sig. Valentino Zuccherini, capo personale viaggiante e il dott. Arnaldo Chisari, segretario superiore, sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in rappresentanza del personale della Azienda medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1964

SARAGAT

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1965
Registro n. 48 bilancio Trasporti, foglio n. 103. — PANDOLFO

(303)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.

Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni, sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 11 della Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta Convenzione;

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia del Protocollo di cui sopra;

Viste le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Sono soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti le sostanze comprese nell'allegato elenco nonchè i loro sali e le loro preparazioni.

Tale elenco sostituisce quello riportato nella Tavola VIII della Farmacopea ufficiale VI ed.

Il decreto ministeriale 4 giugno 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 24 agosto 1960 ed il decreto ministeriale 18 maggio 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 13 giugno 1961, riguardanti precedenti elenchi, sono revocati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni, ad azione stupefacente

GRUPPO I

1. Alcaloidi totali dell'oppio.
2. Alfacetilmetadolo: α-6-dimetilammino 4,4-difenil 3-acetossieptano.
3. Alfameprodina: α-1-metil 3-etil 4-fenil 4-propionossipiperidina.

4. Alfametadolo: α-6-dimetilammino 4,4-difenil 3-eptanolo.
5. Alfaprodina: α-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina.
6. Allilprodina: 1-metil 3-allil 4-fenil 4-propionossipiperidina.
7. Anileridina: estere etilico dell'acido 1-[2(p-amminofenil) etil] 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
8. Benzetidina: estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
9. Benzilmorfina: 3-benzilmorfina.
10. Betacetilmetadolo: β-6-dimetilammino 4,4-difenil 3-acetossieptano.
11. Betameprodina: β-1-metil 3-etil 4-fenil 4-propionossipiperidina.
12. Betametadolo: β-6-dimetilammino 4,4-difenil 3-eptanolo.
13. Betaprodina: β-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina.
14. Butirrato di diossafetile: 4-morfolino 2,2-difenil butirrato di etile.
15. Cannabis, resina di cannabis, estratti e tinture di cannabis.
16. Chetobemidone: 4-(3-idrossifenil) 1-metil 4-piperidile etil chetone.
17. Clonitazene: 2-(4-clorobenzil) 1-dietilamminoetil 5-nitro benzimmidazolo.
18. Coca foglie.
19. Cocaina: estere metilico della benzoilecgonina.
20. Desomorfina: diidrodesossimorfina.
21. Destromoramide: d,3-metil 2,2-difenil 4-morfolino butirrilpirrolidina.
22. Destromoramide intermedio: acido 2-metil 3-morfolino 1,1-difenil propano carbossilico.
23. Diampromide: N-[2-(metilfenetilammino) propil] propionanilide.
24. Dietiltiambutene: 3-dietilammino 1,1-di (2'-tienil) 1-butene.
25. Diidromorfina.
26. Difenossilato: estere etilico dell'acido 1-(3,3-difenil 3-cianopropil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
27. Dimefeptanolo: 6-dimetilammino 4,4-difenil 3-eptanolo.
28. Dimenoxadolo: 2-dimetilamminoetil 1-etossi 1,1-difenil acetato.
29. Dimetiltiambutene: 3-dimetilammino 1,1-di(2'-tienil) 1-butene.
30. Dipipanone: 4,4-difenil 6-piperidin 3-eptanone.
31. Ecgonina.
32. Ercina: diacetilmorfina.
33. Etilmetiltiambutene: 3-etilmetilammino 1,1-di(2'-tienil) 1-butene.
34. Etonitazene: 1-dietilamminoetil 2-(4-etossibenzil) 5-nitro benzimmidazolo.
35. Etosseridina: estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi) etil] 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
36. Fenadoxone: 4,4-difenil 6-morfolino 3-eptanone.
37. Fenampromide: N-(1-metil 2-piperidin etil) propionanilide.
38. Fenazosina: 2'-idrossi 5,9-dimetil 2-fenetil 6,7-benzomorfano.
39. Fenomorfano: 3-idrossi N-fenetilmorfinano.
40. Fenoperidina: estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi 3-fenil propil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
41. Fentanil: 1-fenetil N-propionilanilina 4-piperidina.
42. Furetidina: estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
43. Idrocodone: diidrocodeinone.
44. Idromorfinolo: 14-idrossidiidromorfina.
45. Idromorfone: diidromorfinone.
46. Idrossipetidina: estere etilico dell'acido 1-metil 4-(3-idrossifenil) piperidina 4-carbossilico.
47. Isometadone: 6-dimetilammino 4,4-difenil 5-metil 3-esanone.
48. Levofenacilmorfinano: *l*,3-idrossi fenacilmorfinano.
49. Levometorfano: *l*,3-metossi N-metilmorfinano.
50. Levomoramide: *l*,3-metil 2,2-difenil 4-morfolino butirrilpirrolidina.
51. Levorfanolo: *l*,3-idrossi N-metilmorfinano.
52. Metazosina: 2'-idrossi 2,5,9-trimetil 6,7-benzomorfano.
53. Metadone: 4,4-difenil 6-dimetilammino 3-eptanone.
54. Metadone intermedio: 4,4-difenil 4-ciano 2-dimetilammino butano.
55. Metildesorfina: 6-metil Δ^6-desossimorfina.
56. Metildiidromorfina: 6-metildiidromorfina.
57. Metopon: 7-metildiidromorfinone.
58. Mirofina: estere miristico della benzilmorfina.
59. Morferidina: estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
60. Morfina.
61. Morfina metilbromuro, N-ossimorfina ed altri derivati morfinici ad azoto pentavalente.
62. Nicomorfina: 3,6-dinicotilmorfina.
63. Noracimetadolo: 6-metilammino 4,4-difenil acetossieptano.
64. Norlevorfanolo: *l*,3-idrossimorfinano.
65. Normetadone: 4,4-difenil 6-dimetilammino 3-esanone.
66. Normorfina: N-demetilmorfina.
67. Norpipanone: 4,4-difenil 6-piperidina 3-esanone.
68. Oppio.
69. Ossicodone: diidrossicodeinone.
70. Ossimorfone: diidrossimorfinone.
71. Paglia di papavero: materiale derivante dal papavero da oppio, esclusi i semi, contenente circa il 3 ‰ di alcaloidi, e suoi estratti e concentrati.
72. Petidina: estere etilico dell'acido 1-metil 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
73. Petidina intermedio A: 1-metil 4-ciano 4-fenil piperidina.
74. Petidina intermedio B: estere etilico dell'acido 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
75. Petidina intermedio C: acido 1-metil 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
76. Piminodina: estere etilico dell'acido 1[3-(p-amminofenil) propil] 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
77. Proeptazina: 1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossiesametilenimmina.
78. Properidina: estere isopropilico dell'acido 1-metil 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
79. Racemetorfano: d-*l*,3-metil N-metilmorfinano.
80. Racemoramide: d-*l*,3-metil 2,2-difenil 4-morfolino butirrilpirrolidina.
81. Racemorfano: d-*l*,3-idrossi N-metilmorfinano.
82. Tebacone: acetildiidrocodeinone.
83. Tebaina:
84. Trimeperidina: 1,3,5-trimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina.

Gli *isomeri* degli stupefacenti iscritti nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere, salvo che non ne sia fatta espressa eccezione.

Gli *esteri* e gli *eteri* degli stupefacenti iscritti nella presente tabella, a meno che essi non figurino già in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

I *sali* degli stupefacenti iscritti nella presente tabella, compreso i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Sono espressamente esclusi dalla presente tabella

1. Destrometorfano: *d*,3-metossi N-metilmorfinano.
2. Destrorfano: *d*,3-idrossi N-metilmorfinano.
3. Polvere del Dower.
4. Tintura di oppio e laudano del Sydnam solo quando questi due preparati siano somministrati per casi di urgenza ed in quantità totale non superiore a g. 2 per ciascuno di tali preparati.

E' fatto obbligo ai farmacisti di tenere nota mensilmente sul registro copia ricette di queste somministrazioni.

5. Preparazioni contenenti un equivalente in morfina non superiore allo 0,05 % purchè non si tratti di preparazioni per uso iniettabile oppure di miscele di morfina in sostanze inerti, solide o liquide.
6. Preparazioni contenenti un equivalente in cocaina non superiore allo 0,03 % purchè non si tratti di preparazioni per uso iniettabile oppure di miscele di cocaina in sostanze inerti, solide, liquide.
7. Preparazioni contenenti estratti o tinture di canapa indiana destinati ad uso esterno, purchè in associazione con altre sostanze aventi azione terapeutica che ostacolano il recupero dei principi attivi della canapa indiana.

Nota per gli stupefacenti del gruppo I

Gli stupefacenti compresi nel gruppo I sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, quando sono sotto forma di sostanze come tali ed in quantitativi superiori a g. 100. Non sono soggetti a tali disposizioni quelli indicati ai numeri 15, 18, 68, 71.

GRUPPO II

1. Acetildiidrocodeina.
2. Codeina: 3-metilmorfina.
3. Diidrocodeina.
4. Etilmorfina: 3-etilmorfina.
5. Folcodina: 3-morfoliniletilmorfina.
6. Nicocodina: 6-nicotinilcodeina.
7. Norcodeina: N-demetilcodeina.

Gli *isomeri* degli stupefacenti iscritti nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere, salvo che non ne sia fatta espressa eccezione.

I *sali* degli stupefacenti iscritti nella presente tabella, compreso i sali dei suddetti isomeri, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Sono eccettuate le preparazioni allo stato secco (polveri, granuli, compresse, ecc.) e quelle sotto forma di soluzioni (sciroppi, gocce, ecc.) contenenti complessivamente non più del 10 % delle sostanze comprese nel gruppo II, purchè nelle predette preparazioni le sostanze stesse siano associate ad altre sostanze aventi azione terapeutica e che ne impediscano praticamente il recupero.

Sono comunque soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti le soluzioni per uso iniettabile contenenti sostanze del gruppo II, qualunque sia il loro titolo e la loro associazione con altre sostanze.

Nota per gli stupefacenti del gruppo II

Gli stupefacenti compresi nel gruppo II non sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041.

Definizioni

Sotto il nome generico « oppio » si comprendono, agli effetti dell'elenco di cui alla presente tabella, l'oppio grezzo, l'oppio officinale e le capsule di papavero.

Per « oppio grezzo » si intende il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero sonnifero (Papaver somniferum L.), che abbia subito soltanto le necessarie manipolazioni per lo imballaggio e il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.

Per « oppio ufficinale o medicinale » si intende l'oppio che abbia subito le manipolazioni necessarie per adattarlo agli usi della medicina (oppio polvere), anche se in miscela con sostanze inerti, a seconda delle esigenze della Farmacopea.

Col nome di « capsule di papavero » si intendono i frutti del Papaver somniferum L., in tutte le sue varietà e denominazioni, nonchè i frutti di altre specie di papavero i quali contengano alcaloidi capaci di generare tossicomania.

Per « foglie di coca » si intendono le foglie dell'Erytroxylon Coca Lamark, dell'Erytroxylon novo granatense (Morris) Hieronymus e delle loro varietà, appartenenti alla famiglia delle eritrossilacee; nonchè le foglie di altre eritrossilacee dalle quali la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenuta con procedimenti chimici.

Per « Cannabis o canapa indiana » si intende la sommità secca, fiorita o fruttifera degli steli femminili della Cannabis sativa L. che non sia stata privata della sua resina, qualunque sia la denominazione con cui è messa in commercio.

Per « alcaloidi totali dell'oppio » si intende il complesso dei principali alcaloidi dell'oppio, l'uno in presenza dell'altro.

Per « stupefacenti » si intendono le sostanze comprese nel presente elenco.

I procedimenti chimici per ottenere i sali di una sostanza non sono da considerare trasformazioni, ma semplici operazioni di salificazione.

La trasformazione di una sostanza in un'altra è considerata come fabbricazione rispetto alla sostanza ottenuta.

Preparazioni

Per « preparazioni » si intendono quelle che si ottengono da qualsiasi trattamento o manipolazione delle sostanze di cui al presente elenco, allo scopo di renderle atte all'uso come medicinali, e tutte le forme, officinali o non, in cui esse sono presenti, o sono presenti i loro principi attivi, sia in soluzione che in mescolanza con sostanze attive o inerti. Sono escluse le estrazioni degli alcaloidi dalle materie prime, la trasformazione degli alcaloidi medesimi in altre sostanze e la loro purificazione. Tra le preparazioni sono comprese tutte quelle galeniche, le specialità medicinali e tutti i derivati dei composti chimici elencati, che posseggono azione simile o da cui si possa facilmente recuperare la sostanza di partenza.

Le preparazioni delle sostanze comprese nel presente elenco devono intendersi soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti a meno che non ne sia esplicitamente prevista l'esclusione.

Le preparazioni di cui è contemplata l'esclusione non possono essere vendute o cedute ad officine farmaceutiche. La loro produzione, vendita, cessione, consegna o detenzione devono essere effettuate in modo da non eludere le norme e le finalità previste dalla legge.

Elenco delle specialità medicinali figuranti registrate in Italia alla data del decreto ministeriale 20 novembre 1964, comprese nella lista numero due preparata dal Consiglio di Europa (Strasburgo 1964).

1. Acedicone (Tebacone).
2. Adolens (Petidina).
3. Algil (Petidina).
4. Amiostasina (Morfina).
5. Antangor (Morfina).
6. Atoximecon (Morfina).
7. Bechicina fiale (Morfina, codeina, etilmorfina).
8. Canfodina fiale (Etilmorfina).
9. Canfodion fiale (Etilmorfina).
10. Cardialgina (Petidina).
11. Cardiostenol (Morfina).
12. Cliradon (Chetobemidone).
13. Codeigene (N-ossicodina).
14. Dicodid (Idrocodone).
15. Dilaudid (Idromorfone).
16. Dilaudid atropina (idromorfone).
17. Dilaudid scopolamina (Idromorfone).
18. Dionina Bracco (Etilmorfina).
19. Dolantin (Petidina).
20. Dolisina (Petidina).
21. Dolosil (Petidina).
22. Dromoran (Levorfanolo).
23. Eptadone (Metadone).
24. Eucodale (Ossicodone).
25. Gocce neurotoniche Zeta (Laudano).
26. Heptalgin (Fenadoxone)
27. Mefedina (Petidina).
28. Mendelgina (Petidina).
29. Mephenon (Metadone).
30. Morfalgin (Alcaloidi totali dell'oppio).
31. Narcobasina (Ossicodone).
32. Narcolo (Destromoramide).
33. Narcopon Coronedi (Alcaolidi totali dell'oppio).
34. Narcotal (Alcaloidi totali dell'oppio).
35. Nargenol (Ossicodone).
36. Nicalgene (Petidina).
37. Palfium R. 875 (Destromoramide).
38. Pantopon (Alcaloidi totali dell'oppio.).
39. Physeptone (Metadone).
40. Polamidon (Metadone).
41. Polamidon C (Metadone).
42. Preanest (Alcaloidi totali dell'oppio).
43. Sanalgo (Codeina + etilmorfina).
44. Scofedale (Ossicodone).
45. Scolaudol (Idrocodone).
46. Sedamidone (Metadone).
47. Sedasolo (Alcaloidi totali dell'oppio).
48. Sedipnol (Etilmorfina petidina).
49. Sedocoriwass (Morfina).
50. Sedolo (Morfina).
51. Simesalgina (Petidina).
52. Synopion (Oppio).
53. Spasmalgina (Alcaloidi totali dell'oppio).
54. Tebasolo fiale (Codeina).
55. Ticarda (Normetadone).
56. Totopon (Alcaloidi totali dell'oppio).
57. Zefalgin (Metadone).

(11084)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, che ha approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1962 concernente la nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere, per scaduto biennio, alla rinnovazione delle cariche suddette;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Granelli è confermato presidente dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto si compone, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

Barni Amleto, Ridi Silvano e Polotti Giulio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Polese dott. Paolo e Zirilli dott. ing. Domenico, in rappresentanza degli industriali;

Conti comm. Fernando, in rappresentanza degli esercenti aziende artigiane;

Ciabattini avv. Raffaele, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Roselli dott. Ferdinando e Purpura dott. Rosario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Forte dott. Mario, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(101)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, che ha approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50, con il quale è stato modificato l'art. 9 dello statuto stesso;

Visto il proprio decreto 21 marzo 1962 concernente la nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'ente predetto;

Ritenuta la necessità di procedere, per scaduto biennio, alla rinnovazione del Collegio sindacale;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, è così composto:

Nuzzaci dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vandi prof. Adriano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Milano dott. Mario, in rappresentanza degli industriali;

Pinto Francesco, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(102)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Scapoli (Campobasso).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 37 in data 18 ottobre 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Campobasso con provvedimento n. 47318/Div. 4ª, nella seduta del 12 novembre 1964, con la quale il Consiglio comunale di Scapoli (Campobasso) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Scapoli (Campobasso) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Scapoli (Campobasso).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di

Campobasso con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Campobasso o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 12 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(11554)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi - M.A.N., ad ampliare il proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1958, con il quale la S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi - M.A.N., con sede in Milano, piazza San Fedele n. 2, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Novara, via Bartolino da Novara, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1962 e 18 aprile 1963, con i quali la predetta Società venne autorizzata ad ampliare il Magazzino generale;

Vista l'istanza in data 13 febbraio 1964, con la quale la Società chiede di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il suddetto Magazzino generale con quattro celle frigorifere di nuova costruzione da adibire al deposito di formaggi di produzione nazionale;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara con la deliberazione n. 55 del 5 marzo 1964;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi - M.A.N., con sede in Milano, piazza San Fedele n. 2, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Novara, via Bartolino da Novara, con quattro celle frigorifere della superficie complessiva di mq. 1688 circa, meglio descritte e contrassegnate in rosso nella planimetria inviata a corredo dell'istanza di cui alle premesse.

Dette celle saranno adibite al deposito di formaggi di produzione nazionale.

Per le operazioni di deposito effettuate nei predetti locali si applicheranno le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11651)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. Ensa - Magazzini generali di Tortona ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Tortona, via Bengasi - Strada Vecchia di Sale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1960, con il quale la S.p.A. Ensa - Magazzini generali di Tortona, con sede in Tortona, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Tortona, via Bengasi - Strada Vecchia di Sale, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1963, con il quale la predetta Società è stata autorizzata a ricevere in deposito nelle 15 celle frigorifere del Magazzino generale anche le merci estere, oltre quelle nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 29 gennaio 1964, con cui la Società chiede di essere autorizzata ad ampliare il Magazzino generale con un capannone ed alcune celle, parte delle quali di nuova costruzione ed altre ricavate dalla trasformazione di due celle preesistenti, da destinarsi al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 137 del 4 maggio 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole allo accoglimento della richiesta ed ha proposto di elevare a lire 4.000.000 l'ammontare del deposito cauzionale per l'esercizio del Magazzino generale, stabilito in lire 3.000.000 con il predetto decreto ministeriale 2 maggio 1963;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Ensa - Magazzini generali di Tortona, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa

esercitato in Tortona, via Bengasi - Strada Vecchia di Sale, con il capannone di nuova costruzione avente una superficie di mq. 710 ed un volume di mc. 3.550 contrassegnato con la lettera *A* nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse, con le celle frigorifere di nuova costruzione contrassegnate nelle stesse planimetrie con i numeri 18, 19, 21, 24, 26, 28, 30 e con le celle frigorifere risultanti dalla trasformazione di due celle preesistenti, già n. 1 e n. 2, contrassegnate con i numeri 1, 2, 15, 17, 20, 22.

In tali locali possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

Art. 3.

L'importo del deposito cauzionale prestato dalla S.p.A. Ensa - Magazzini generali di Tortona per l'esercizio del suddetto Magazzino generale è elevato da lire 3.000.000 (tremilioni) a lire 4.000.000 (quattromilioni), salve successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1964

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
OLIVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(11653)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1964.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di lire 2,15%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11654)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.
Nuova tabella dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486; convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1963, n. 15, con il quale venne stabilita la tabella concernente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1964;

Ritenuta la necessità di apportare nella tabella stessa modificazioni per esigenze di carattere tecnico;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel capoverso successivo, la tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto ministeriale 8 gen-

naio 1963 e modificata con successivo decreto ministeriale 29 gennaio 1964, è abrogata e sostituita con quella di cui al precedente art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a consentire le spedizioni all'estero di riso nazionale lavorato corrispondente alle caratteristiche e munito delle denominazioni previste dalla tabella di cui al precedente comma in quanto trattisi di partite oggetto di contratti conclusi con gli acquirenti esteri anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e sempreché tali contratti siano denunciati allo Istituto predetto entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

I risi italiani destinati all'estero sono distinti nei seguenti tipi, gruppi e denominazioni:

TIPI	GRUPPI denominazioni ufficiali	VARIETÀ
Risi italiani a grana lunga	Superfino	Arborio, Carnaroli
	Fino	Gigante Vercelli, Razza 77 o R. 77, Rinaldo Bersani o R.B., Razza 82, Italpatna, Rizzotto, San Domenico
Risi italiani a grana media		Vialone (1)
	Semifino	Ardizzone o Stirpe 136, Maratelli, Precoce Rossi o G. Rossi, Vialone nano
Risi italiani a grana corta	Originario	Balilla, Balilla a grana grossa o Balilla g.g., Americano 1600, Pierrot, R. 253 o Balillone

(1) Il riso Vialone — a granello medio — per le sue qualità e pregi di cottura, è classificato come riso fino.

Caratteristiche e tolleranze dei gradi di lavorazione riguardanti i tipi, gruppi e relative denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

I gradi di lavorazione sono due e precisamente: 1° grado, denominato extra e 2° grado o normale, senza definizione, con la sola denominazione del gruppo.

Classificazione	Gruppi denominazioni ufficiali	Gradi di lavorazione	TOLLERANZE % (1)							
			Spuntati	Rottura	Striati rossi	Gessati	Vaiolati	Macchiati	Ambrati	Umidità
Risi italiani a grana lunga	Superfino extra	I	5	3	2	2 —	0,50	—	—	14,50
	Superfino	II	5	3	2	2,50	0,75	0,10	0,10	14,50
	Fino extra	I	5	3	2	2 —	0,50	—	—	14,50
	Fino (2)	II	5	3	2	2,50	0,75	0,10	0,10	14,50
Risi italiani a grana media	Semifino extra	I	3	3	2	2 —	0,50	—	—	14,50
	Semifino	II	3	3	2	2,50	0,75	0,10	0,10	14,50
Risi italiani a grana corta	Originario extra	I	1	2	2	2 —	0,50	—	—	14,50
	Originario	II	1	3	2	2,50	0,75	0,10	0,10	14,50

(1) Le tolleranze si intendono a percentuale ponderale.

(2) Il riso Vialone — qualificato fino — avendo granello di tipo medio, si riferisce, per le caratteristiche di lavorazione e tolleranza, a quelle del gruppo semifino.

Corpi estranei: In riferimento agli « usi internazionali » per tutti i tipi ufficiali di riso sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) presenza di sostanze minerali ed organiche incommestibili estranee al riso: tolleranza sino allo 0,02 %.
b) presenza di semi, parti di semi o loro derivati commestibili: tolleranza sino allo 0,05 %.

Tutti i risi debbono essere sani, leali e mercantili.

I risi delle varietà classificate come « Superfino extra » e « Superfino », « Fino extra » e « Fino », « Semifino extra » e « Semifino » possono avere un massimo di impurità varietali del 5 %. Quelli delle varietà classificate « Originario extra » debbono essere a « pasta chiara », buona media dell'annata.

Marcatura imballaggi:

La denominazione ufficiale si riferisce al Gruppo e l'indicazione della varietà è facoltativa. In aggiunta alle denominazioni obbligatorie, sono tollerate diciture quali: « Riso », « Riso italiano », ed altre equivalenti in lingua estera, nonchè altre eventuali diciture richieste dalla legislazione del Paese importatore.

Le indicazioni facoltative debbono essere apposte sugli imballaggi in caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per le indicazioni obbligatorie.

Per la varietà « Arborio » è facoltativo integrare la denominazione ufficiale del marchio con la dicitura « Gigante ».

Lavorazioni:

Per tutti i tipi oltre la lavorazione di 1° e 2° grado sono ammessi due trattamenti: ad oleato ed a brillato. L'oleatura e la brillatura debbono risultare « perfette » per i tipi a lavorazione di 1° grado e « bene eseguite » per quelli a lavorazione di 2° grado.

Lavorazione di 1° grado:

Si intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati (asportazione di tutto il pericarpo sino all'albume).

Lavorazione di 2° grado:

Si intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Trattamento ad oleato:

E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato che consiste in una leggera oleatura del granello, con olio inodoro e commestibile.

Trattamento a brillato:

E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato, che consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco, onde dare aspetto brillante al riso.

Purezza:

Il grado di purezza si intende unicamente riferito alla varietà indicata.

Pasta chiara:

Deve intendersi in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

Grani spuntati:

E' spuntato il granello dal quale sia stato asportato il dente.

Rottura grossa:

Comprende il corpetto e la mezzagrana (esclusa quindi la risina, la puntina e la scaglietta) e deve essere viva, sana e dello stesso grado di lavorazione del riso.

Grani striati rossi:

Sono quelli che presentano nel senso longitudinale delle striature, anche accentuate, di colore rosso.

Grani gessati:

Sono quelli interi, di normali dimensioni, ma che si presentano opachi e farinosi per:

oltre il 40 % della loro superficie per le varietà a perla assente;

oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa;

oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla estesa.

Si esclude la presenza di grana interamente gessata, ma di dimensioni inferiori al normale.

Grani vaiolati:

Sono vaiolate quelle granelle che presentano un cerchietto ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Si considerano alla stregua dei vaiolati le granelle che presentano striature nere leggere, tali da non apparire molto profonde. La striatura e la vaiolatura non devono presentare aloni giallastri o scuri.

Grani ambrati:

E' ambrata la granella che ha subito una leggera uniforme alterazione di colorazione in tutta la sua massa. Tale alterazione fa virare leggermente il colore bianco della granella verso il paglierino chiaro.

Grani macchiati:

E' macchiata la granella che presenta in un punto circoscritto della sua superficie una evidente alterazione alla normale colorazione. La macchia può essere di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno). Si calcolano come « macchia » anche le striature nere profonde.

Il Ministro per il commercio estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

(11555)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Camugnano (Bologna).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 141 in data 28 settembre 1964 — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna con provvedimento n. D/14543/Div. IV nella seduta del 3 dicembre 1964 — con la quale il Consiglio comunale di Camugnano (Bologna) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Camugnano (Bologna) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Camugnano (Bologna).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Bologna con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Bologna o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 29 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(1)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1964.

Costituzione della Commissione tecnico-amministrativa per i danni di guerra verificatisi nel circondario di Pordenone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Commissione tecnico-amministrativa per i danni di guerra verificatisi nel circondario di Pordenone, composta dal presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza di finanza circondariale, da un funzionario dell'Ufficio circondariale di prefettura, da un funzionario dell'Ufficio circondariale per i servizi tecnici erariali e del catasto, da un funzionario dell'Ufficio circondariale del Genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra del circondario.

Fanno anche parte della Commissione un rappresentante del Compartimento delle ferrovie dello Stato di Venezia, dell'Ispettorato circondariale dell'agricoltura, nonchè dell'Ufficio circondariale dell'industria e del commercio.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un componente supplente, il quale interverrà alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Per la nomina e le sostituzioni dei componenti della Commissione predetta sono valide le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza circondariale.

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla competenza e sul funzionamento delle Commissioni provinciali per i danni di guerra sono estese alla Commissione circondariale di cui all'articolo precedente.

Le adunanze della Commissione circondariale hanno luogo nel comune di Pordenone con inizio nell'anno 1965, entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

Ai rappresentanti dei danneggiati di guerra, che comprovino di risiedere abitualmente fuori del comune di Pordenone, compete in aggiunta al gettone di presenza, il rimborso delle spese di trasporto ed il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, per i direttori di sezione.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione circondariale, compresi i gettoni di presenza, i rimborsi delle spese di trasporto e l'eventuale trattamento economico di missione per i componenti ed il funzionario con mansioni di segretario, sono a carico del capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa per lo esercizio finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali e nello albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 29 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1965
Registro n. 1 Atti Min. tesoro, foglio n. 175. — VENTURA SIGNORETTI

(327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12462 in data 30 dicembre 1964, è stata prorogata fino al 30 giugno 1965 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato nominato commissario governativo dell'Istituto stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e fino al 30 giugno 1965, in sostituzione del dott. Marcello D'Amico.

(45)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di San Lorenzo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.228.910 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11624)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.348.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11625)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Rosarno (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.238.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11626)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Palmi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 414.450.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11627)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Molochio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.416.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11628)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Martone (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.343.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11629)

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Quarto (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11630)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Soleto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11631)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Cagnano Varano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11632)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Zagarise (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11633)

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Verzino (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.053.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11634)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Parghelia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.411.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11635)

Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Gricignano d'Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11641)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Villa Literno (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11636)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di San Marcellino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.570.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11637)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Pietravairano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.253.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11639)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Orta di Atella (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.832.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11640)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Ruviano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 18 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,8450	624,82	624,75	624,81	624,82	624,80	624,81	624,81
$ Can.	581,66	581,80	581,85	581,80	580,30	581,65	581,875	581,65	581,65	581,65
Fr. Sv.	144,65	141,58	144,63	144,585	144,55	144,62	144,5875	144,65	144,62	144,60
Kr. D.	90,36	90,36	90,38	90,38	90,25	90,35	90,365	90,37	90,35	90,35
Kr. N.	87,32	87,32	87,35	87,34	87,28	87,32	87,34	87,35	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,64	121,63	121,63	121,655	121,50	121,63	121,65	121,62	121,63	121,61
Fol.	173,91	173,88	173,9050	173,90	173,83	173,92	173,88	173,90	173,92	173,87
Fr. B.	12,58	12,59	12,5940	12,5910	12,5875	12,59	12,592	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,515	127,50	127,51	127,51	127,51	127,51	127,50	127,51	127,51
Lst.	1743,65	1744,25	1744,30	1744,15	1743,75	1743,45	1744,15	1743,70	1743,45	1743,44
Dm. occ.	157,09	157,04	157,05	157,04	157,03	157,09	157,035	157,10	157,09	157,03
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,185	24,15	24,18	24,182	24,20	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,765	21,80	21,76	21,748	21,76	21,76	21,75

Media dei titoli del 18 gennaio 1965

Rendita 5 % 1935	100,70
Redimibile 3,50 % 1934	96 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	102,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1965

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	581,837
1 Franco svizzero	144,586
1 Corona danese	90,372
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	121,652
1 Fiorino olandese	173,89
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1744,15
1 Marco germanico	157,037
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,756

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di tre membri aggregati alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958 n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimetali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra:

Delibera:

L'interprete superiore De Angelis Mario, l'interprete principale Monti dott. Italo ed il revisore capo D'Egidio Edmondo, sono nominati membri aggregati della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative: il primo per la lingua tedesca, il secondo per le lingue inglese e francese ed il terzo per la prova di telegrafia.

Roma, addì 3 dicembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11441)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 136/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete superiore De Angelis Mario è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 3 dicembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11446)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Reggio Calabria, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Decreta:

L'interprete Chinigò dott. Cesare è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Reggio Calabria del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 23 novembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11442)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 137/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Decreta:

L'interprete superiore De Angelis Mario è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 3 dicembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11439)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 13 giugno 1964 e nel 7° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 25 giugno 1964, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1339, è costituita come segue:

Presidente:
Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:
Parolini prof. Gino, ordinario di Fisica tecnica nell'Università di Roma;
Carassa prof. Francesco, straordinario di Comunicazioni elettriche nel Politecnico di Milano;
Coli dott. Silvano, ispettore generale;
Codelupi ing. Riccardo, direttore di divisione.

Segretario:
Rossi dott. Elpidio, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1964
Registro n. 59, foglio n. 057. — Ansalone

(11566)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 17 giugno 1964 e nel 7° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 25 giugno 1964, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a ventotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1340, è costituita come segue:

Presidente:
Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:
Castagna prof. Arnaldo, ordinario di Macchine nell'Università di Roma;
Sette prof. Daniele, ordinario di Fisica nell'Università di Roma;
Trovato ing. Bartolomeo, ispettore generale;
Balzarro prof. ing. arch. Stefano, direttore di divisione.

Segretario:
Di Salvo dott. Eugenio, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 ottobre 1964

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1964
Registro n. 59, foglio n. 053. — Ansalone

(11565)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 1° dicembre 1964).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette - Laboratori chimici, n. 2 (due) posti di preparatore chimico aggiunto, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circ. n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di preparatore chimico aggiunto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(11479)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di centocinquantadue posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso per esami a centocinquantadue posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 17 settembre 1964, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15 e 16 febbraio 1965, con inizio alle ore otto.

(278)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03333 del 22 maggio 1964, rettificato con decreto n. 04541 del 16 luglio 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli e desami per il conferimento di cinque posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Lecce, dell'Ordine dei medici della provincia di Lecce e dei Comuni interessati;

Visto il tsto unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Perna dott. Filippo, medico provinciale superiore;

Monizza dott. Roffredo, direttore di sezione della Prefettura di Lecce;

Capani prof. dott. Luigi, primario medico dell'Ospedale civile A. Vallone di Galatina;

Galante prof. dott. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile « V. Fazzi », di Lecce;

Frassanito dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 21 dicembre 1964

Il medico provinciale: MAGLIARI

(11573)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Lampedusa e Linosa e Racalmuto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5165 del 15 luglio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Lampedusa e Linosa e Racalmuto;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Agrigento, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è così costituita:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Schillaci dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;
Colletti dott. Francesco, vice prefetto ispettore;
D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Palermo;
Turchetti prof. Aldo, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;
Pinzarrone dott. Rosario, ufficiale sanitario di Agrigento.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 14 dicembre 1964

Il medico provinciale: INFURNA

(11449)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Grotte

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3461 dell'11 maggio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Grotte;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Agrigento, dell'Ordine dei medici e del Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è così costituita:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Schillaci dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;
Colletti dott. Francesco, vice prefetto ispettore;
D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Palermo;
Turchetti prof. Aldo, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;
Pinzarrone dott. Rosario, ufficiale sanitario di Agrigento.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura di Agrigento e del Comune interessato.

Agrigento, addì 14 dicembre 1964

Il medico provinciale: INFURNA

(11448)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3421 dell'11 maggio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Menfi e Porto Empedocle;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Agrigento, dell'ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è così costituita:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Circo dott. Alfonso, medico provinciale superiore;
Fradà prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di medicina del lavoro della Università di Palermo;
Nicolosi prof. Gioacchino, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Palermo;
Lo Mastro dott. Luigi, direttore di sezione della Prefettura di Agrigento;
Giannone dott. Gaspare, medico condotto di Agrigento.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 14 dicembre 1964

Il medico provinciale: INFURNA

(11452)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Darfo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 35220 in data 29 ottobre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Darfo;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli Enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Ingrassia dott. Armando, direttore di sezione ff. della Prefettura di Brescia;

Bianchi prof. dott. Carlo, direttore della clinica medica dell'Università di Parma;

Monaci prof. dott. Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Parma;

Pintus prof. dott. Lucio, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Poggi prof. dott. Igino, ufficiale sanitario del comune di Brescia.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Guido Grimaldi, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Brescia.

Le prove d'esame avranno inizio a Parma non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, all'albo dell'Ufficio, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Brescia, addì 15 dicembre 1964

Il medico provinciale: RAFFO

(11450)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 0215 del 25 marzo 1963, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per due posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le assegnazioni prodotte a norma di legge;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dagli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1955, n. 854, nonchè l'art. 97 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente l'istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è costituita come appresso:

Presidente

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo.

Membri:

Zeetti prof. dott Raffaello, ispettore generale veterinario;

Moretti prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;

Romanelli prof. dott. Valentino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Asdrubali prof. dott. Mario, veterinario capo del comune di Perugia;

Serrano dott. Pasquale, direttore di sezione di prefettura.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 3ª classe.

Perugia, addì 16 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: COPPINI

(11455)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 826/Vet. del 15 maggio 1963, con il quale è stato indetto il concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nei Comuni della provincia di Varese, alla data del 30 novembre 1962;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti n. 1199 in data 3 agosto 1964 e pari numero del 12 ottobre 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di Varese al 30 novembre 1962, concernente la condotta consorziale di Arcisate-Besano-Bisuschio-Cantello-Clivio-Cuasso al Monte-Porto Ceresio-Saltrio-Viggiù:

1.	Rodari Modesto	punti 68,716
2.	Mattavelli Francesco	» 63,463
3.	Invernizzi Francesco	» 60,196
4.	Cerioli Angelo	» 56,000
5.	Filipponi Venanzio	» 53,888
6.	Mottin Celestino	» 52,292
7.	Quacquarini Primo	» 51,855
8.	Cherubini Giuseppe	» 49,400
9.	Tosoni Ferrando Paolo	» 48,555
10.	Bareggi Eugenio	» 47,570
11.	Berardi Paolo	» 44,500
12.	Armanasco Angelo	» 44,000
13.	Beneventi Gregorio	» 43,500
14.	Bianchi Malandrone Domenico	» 43,000
15.	Simio Carmelo	» 42,400

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 4 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: MENA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1949 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese, alla data del 30 novembre 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rodari Modesto è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa, relativo alla condotta consorziale di Arcisate-Besano-Bisuschio-Cantello-Clivio-Cuasso al Monte-Porto Ceresio-Saltrio-Viggiù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 4 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: MENA

(11361)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso al posto vacante di veterinario coadiutore presso il civico mattatoio del comune di Sassari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto 18 febbraio 1964, n. 321, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario coadiutore presso il civico mattatoio del comune di Sassari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto 18 giugno 1964, n. 1059, con il quale sono stati ammessi nove candidati al concorso medesimo;
Visto il proprio decreto 7 agosto 1964, n. 1299, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il concorso sopraindicato;
Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;
Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso il civico mattatoio del comune di Sassari:

1. Fadda Antonio Baingio . punti 158,65 su 240
2. Loriga Sebastiano Salvatore » 147,64 »
3. Satta Attilio . . » 146,29 »
4. Diana Agostino . » 141,89 »
5. Licheri Franceschino . . » 141,25 »
6. Sulas Francesco . » 137,00 »
7. Secci Francesco » 126,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello del comune di Sassari.

Sassari, addì 15 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: PIGA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto 18 febbraio 1964, n. 321, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario coadiutore presso il civico mattatoio del comune di Sassari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto 15 dicembre 1964, n. 2170, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso sopraindicato;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Fadda Antonio Baingio, primo classificato nella graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso il civico mattatoio del comune di Sassari, è dichiarato vincitore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Sassari.

Sassari, addì 15 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: PIGA

(11454)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1963, n. 347, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1962 nella provincia di Reggio Calabria;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto in data 21 maggio 1964, n. 1007, di questo Ufficio, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Monea Francesco . . . . punti 57,02
2. Ferrari Giovanfrancesco . . . . . . » 55,36
3. Zurlo Filippo . . . . » 53,42
4. Minuto Saverio . . . . » 53,23
5. La Vitola Francesco . . . . . » 51,87
6. Gregorio Giuseppe . . . . . . » 51,37
7. Valenti Stefano . . . . » 49,58
8. Niutta Nicola . . . . » 48,83
9. Garista Salvatore . . . . . . » 48,08
10. Zoccali Antonino . . . . . . » 47,60
11. Foti Domenico . . . . » 46,91
12. Maio Francesco . . . . » 46,46
13. Mammone Francesco . . . . . » 46,20
14. Lacava Antonino . . . . . . » 45,82
15. Delfino Nicola . . . . » 45,06
16. Asprea Ilario . . . . » 43,60
17. Ciurleo Aladino . . . . . . » 40,03
18. Musitano Michele . . . . . . » 37,74
19. Carnà Pietro . . . . » 36,05

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Ministero della sanità - Ufficio veterinario provinciale, ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 15 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: STALTARI

(11453)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.